

Atti di mutilazione genitale femminile – Cass. n. 8980/2022

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Atti di mutilazione genitale femminile - Status di rifugiato ex artt. 2 e ss. del d.lgs. n. 251 del 2007 - Appartenenza ad un particolare gruppo sociale - Riconoscimento - Sussistenza -Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, gli atti di mutilazione genitale femminile (che rappresentano violazioni dei diritti delle donne alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza sia fisica che psicologica, alla salute e financo alla vita) costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da una giovane cittadina nigeriana, vittima di mutilazione genitale, risultante anche dalla documentazione sanitaria prodotta, rilevando come il rischio prognostico in caso di rimpatrio dovesse essere valutato alla luce del fatto che tali atti di violenza rappresentano una forma di controllo assoluto sulla donna, non evitabile in ragione dell'impossibilità di ricevere protezione effettiva dalle autorità statuali, con conseguenze destinate ad incidere negativamente sul piano fisico e psicologico della ricorrente).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8980 del 18/03/2022 (Rv. 664256 - 01)

Corte

Cassazione

8980

2022